



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

TESTO DEFINITIVO
del REGOLAMENTO UNIFORME DELLA FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO DALLA
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI a TRIESTE il 20.10.2007

L'UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

PREAMBOLO

al Regolamento uniforme della formazione (aggiornamento) continui

L'Avvocatura è chiamata da oggettive esigenze di tutela dei clienti, dalla evoluzione continuativa della normativa, dalla necessità di ampliare la propria sfera di competenze, ad uno sforzo collettivo che impegnerà tutti gli avvocati per il proprio costante aggiornamento professionale.

E' necessario che l'Avvocatura italiana individui e decida le linee di condotta e deliberi le iniziative conseguenti, in responsabile autonomia, affermando e garantendo la propria indipendenza.

A tale fine, per condizioni oggettive, la situazione va affrontata in termini di assoluta urgenza, quali anche palesata dalle deliberazioni, in tema, del CNF.

Altrettanto va valutata la necessità di adeguarsi, di massima e pur nell' autonomia dei Consigli dell' Ordine, a linee di indirizzo nazionale, rimettendo all' esito di una prima sperimentazione, iniziative di revisione o di rivisitazione delle linee conduttrici già indicate dal CNF.

Ciò premesso l'Unione Triveneta ritiene comunque di segnalare:

- la necessità che sia fatto ogni sforzo per far comprendere ai Colleghi tutti il valore culturale di tale iniziativa, che rappresenta una grande occasione di valorizzazione della professione, da sperimentare collettivamente anche per maturare quelle esperienze che consentiranno nel tempo il riconoscimento e l'apprezzamento delle attitudini individuali;
- la necessità di coinvolgere appieno nella formazione le Associazioni forensi tutte, valorizzandone le iniziative e collaborando con impegno al loro conseguimento al fine di realizzare un progetto largamente condiviso e di utilizzare, al meglio, tutte le risorse disponibili.

Gli Ordini dell'Unione Triveneta, nell'approvare il Regolamento di cui segue e che verrà assunto a base delle rispettive delibere, che potranno tener conto di realtà specifiche e di particolari esigenze locali, si impegnano ed impegnano la loro Unione ad uno sforzo congiunto e solidale per garantire la miglior attuazione del Regolamento, per facilitare l'accesso alla formazione e per assicurarne l'effettivo interesse per i colleghi tutti.

Si impegnano ed impegnano la loro Unione, ad un attento e costante confronto in sede nazionale e ad un'attenta e costante verifica dei risultati delle iniziative sviluppate ed a valutare ogni possibilità di individuare ulteriori forme integrative di quelle qui previste, sin d'ora assumendo espresso impegno ad un'ampia ed anche globale verifica entro un anno da oggi, ovvero allorquando se ne presenti, comunque, l'opportunità.

Massima attenzione verrà posta collegialmente per ottenere un ottimale risultato dalle rilevanti risorse che dovranno venir impegnate nella formazione dai singoli Consigli e dall' Unione e per individuare forme di finanziamento pubblico a sostegno della medesima..

PROPOSTA DI UN REGOLAMENTO UNIFORME DELL'UNIONE TRIVENETA **I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIVENETO**

Considerato

che l'ordinamento professionale riserva ai Consigli dell' Ordine degli Avvocati, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense - e ferma l'attività di promozione e coordinamento riservata a quest'ultimo - il compito di tutelare l'interesse al corretto esercizio della professione e quello di assicurare e garantire la competenza e la idoneità professionale dei propri iscritti anche a tutela dell'interesse della collettività ;



che il preambolo del codice deontologico forense affida all'avvocato, nell'esercizio della sua attività professionale, - tra altri - anche il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo alla attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;

che, in particolare, gli artt. 12 e 13 del Codice deontologico impongono all'avvocato, rispettivamente, il dovere di competenza, e quello del costante aggiornamento della propria preparazione professionale, con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense, con particolare riferimento ai settori nei quali egli svolge la sua attività;

che le norme del Codice deontologico si applicano anche ai praticanti;

che i Consigli dell'Ordine del Triveneto - anche recependo le condivisibili sollecitazioni in questo senso espresse dal Consiglio Nazionale Forense - ritengono sia necessario, ed in ogni caso opportuno, regolare, in modo uniforme e sistematico, da un lato, le modalità che i propri iscritti debbono osservare perché sia assicurato l'aggiornamento della loro preparazione professionale e, dall'altro, gli interventi idonei per consentire ai Consigli di svolgere una doverosa verifica del concreto ed effettivo aggiornamento, garanzia per la più adeguata qualità delle prestazioni professionali;

HANNO APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO UNIFORME DELLA FORMAZIONE
(AGGIORNAMENTO) PROFESSIONALE CONTINUI

Articolo 1

Formazione professionale continua

L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale curandone l'aggiornamento

A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua e di aggiornamento professionale, disciplinate dal presente regolamento e secondo le modalità di seguito indicate.

Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo.

L'anno formativo coincide con quello solare.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale (decorrente dall'anno successivo a quello della sua iscrizione all'albo, tuttavia i crediti eventualmente maturati nel corso dell'anno di iscrizione potranno essere imputati al periodo di cui sopra)

L'unità di misura della formazione continua è il "credito formativo".

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nel periodo di valutazione (triennio), almeno n. 90 "crediti formativi", che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, ma almeno 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.



Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali; tuttavia ai fini e per gli effetti di cui all'art. 17 bis del codice deontologico, sono individuate alcune "aree base" in conformità alla ripartizione tradizionale dell'attività professionale forense: a) civile, b) penale e c) amministrativa, nonché d) metodologia giuridica ed e) vita ed attività forense.

L'iscritto che svolge la sua attività in una o più delle "aree base" (civile, penale ed amministrativa) dovrà conseguire nel triennio non meno di 30 crediti per ognuna delle "aree" nelle quali egli ritenga od intenda sia ricompresa la sua attività professionale.

All'interno di ciascuna "area base" sono altresì individuate aree più circoscritte, quali (a mero titolo esemplificativo):

nell'area civile:

civile-commerciale-fallimentare;

civile famiglia-minori;

civile locazioni-condominio;

civile lavoro;

civile assicurazioni e responsabilità civile

nell'area penale:

penale criminale;

penale dell'economia (false comunicazioni sociali, bancarotta fallimentare, diritto ambientale);

nell'area amministrativa:

tributario.

L'iscritto che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del Codice Deontologico, intenda indicare l'attività prevalente, avrà l'onere di maturare almeno 27 crediti formativi nel triennio in tale specifica area.

Se l'iscritto ritiene ed intende che la sua attività professionale sia ricompresa, oltre che, naturalmente, "nell'area base" anche in una o più aree circoscritte, dovrà maturare 27 crediti per "l'area base" e 27 crediti per ognuna delle predette aree circoscritte.

Indipendentemente dalle scelte che precedono, con riferimento alle singole "aree base" od a quelle circoscritte, ogni iscritto dovrà maturare non meno di 9 crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia, la metodologia giuridica e la "vita ed attività forense".

L'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto indefettibile per la indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico.

Articolo 3

Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione continua e di aggiornamento professionale la partecipazione effettiva (ed adeguatamente documentata da certificati - attestazioni di frequenza o equipollenti), agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, da uno dei Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate), dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine e dalle Associazioni forensi di rilevanza nazionale:

a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;

b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;

c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra



elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale forense;
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 "crediti" per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti formativi" per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati dalle Associazioni forensi (non di rilevanza nazionale) o da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi "crediti formativi", ove peraltro gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati da uno dei Consigli dell'Ordine del Triveneto

Appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'Ordine l'accREDITamento degli eventi, in ragione del luogo di svolgimento.

Ove siffatti eventi, se svolti al di fuori dell'ambito territoriale del Triveneto, non fossero stati preventivamente accreditati, il Consiglio dell'Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei "crediti formativi", previo esame e valutazione della tipologia dell'evento, degli argomenti trattati e della qualifica dei relatori.

Articolo 4

Attività formative

Integra assolvimento degli obblighi di formazione (ed aggiornamento) professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) docenze annuali in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i "crediti formativi" per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 "crediti formativi" per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 "crediti formativi" per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 "crediti formativi" per le attività di cui alla lettera c) e di n. 24 "crediti formativi" per le attività di cui alla lettera d).

Articolo 5

Esenzioni

Sono esonerati dall'obbligo di formazione ed aggiornamento i docenti universitari limitatamente alle proprie aree di insegnamento.

Salvo quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esentare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di seguito indicati:

- *maternità
- *grave malattia o infortunio
- *interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale
- *altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza.



L'esenzione riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica.

In particolare, il Consiglio dell'Ordine potrà prevedere:

- che per le avvocate, e gli avvocati, con prole che ne facciano richiesta, i crediti formativi da conseguire nell'anno siano ridotti a 15 fino al raggiungimento del terzo anno di vita dei figli (nel caso in cui entrambi i genitori svolgano la professione d'avvocato, la riduzione non potrà che essere accordata ad uno solo dei due);
- che siano esonerate dall'obbligo, su richiesta, le avvocate in stato di gravidanza per il periodo massimo di cinque mesi, periodo che potrà essere individuato dall'interessata durante la gestione o successivamente alla nascita o ripartito in entrambi i periodi;
- che, ancora, nel caso di gravidanza a rischio, l'avvocata possa richiedere l'esonero per l'intero periodo di gestazione, oltre i cinque mesi previsti;
- l'adozione di ogni accorgimento che possa rendere più agevole (e compatibile con il loro status) la partecipazione agli eventi formativi da parte delle avvocate e degli avvocati durante i primi tre anni di vita dei figli.

All'esenzione consegue la riduzione dei "crediti" da acquisire nel corso del periodo (triennio), proporzionalmente alla durata dell'esenzione.

Lo "status" di Consigliere dell'Ordine, stante l'attività istituzionale svolta, esonera l'iscritto dal conseguimento dei crediti limitatamente agli eventi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale, la deontologia, e la "vita ed attività forense".

Articolo 6

Adempimento degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

E' in facoltà degli Ordini prevedere:

- che ciascun iscritto, entro il 31 gennaio di ogni anno, debba trasmettere al Consiglio dell'Ordine, anche in via telematica, un elenco con i crediti maturati nell'anno precedente, precisando gli eventi formativi ai quali ha partecipato, con obbligo di consegnare la relativa documentazione.
- che (fermo quanto previsto dal Codice deontologico), costituisca illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata comunicazione annuale e che costituisca illecito più grave la infedele indicazione dei dati forniti.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'Ordine

Ciascun Consiglio dell'Ordine, in auspicabile coordinamento con gli altri Consigli del Triveneto, e con l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine e con il contributo delle Associazioni forensi, dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, regolando le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi promossi dallo stesso Consiglio ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine o dalla Unione Triveneta.

Ogni Consiglio, se del caso, d'intesa e di concerto con gli altri Consigli e con l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine, predisponde, (dandone la più idonea diffusione informativa) possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, il programma degli eventi che intende realizzare, nel primo semestre dell'anno solare successivo, ed entro il 30 aprile gli eventi che intende realizzare nel secondo semestre dell'anno in corso

I Consigli dell'Ordine, se ed in quanto possibile, favoriscono la partecipazione gratuita degli iscritti agli eventi formativi, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti pubblici o da privati.



I programmi semestrali saranno comunicati da ciascun Consiglio (ovvero dall'Unione Triveneta) al Consiglio Nazionale Forense ed accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri generali di formazione ed aggiornamento che hanno ispirato i programmi.

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'Ordine

Al Consiglio dell'Ordine spetta il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Ai fini del suddetto controllo il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e l'eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce "crediti formativi" per gli eventi e le attività che non ritenga adeguati o sufficientemente documentati.

Per lo svolgimento dell'attività di formazione, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio.

Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense

Al Consiglio Nazionale Forense (fermo quanto previsto al primo considerato) è riservata la facoltà di promozione e di indicazione dei criteri generali cui deve ispirarsi la formazione professionale continua, e la individuazione dei nuovi settori di sviluppo al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e di fornire ai singoli Consigli dell'Ordine (od alle Unioni dei Consigli) strumenti operativi da utilizzare per la organizzazione degli eventi formativi.

Al Consiglio Nazionale Forense è altresì riservata la facoltà di organizzare direttamente, o per il tramite della Fondazione dell'Avvocatura Italiana e della Scuola Superiore dell'Avvocatura, eventi formativi, da mettere anche, se possibile e se richiesti, a disposizione dei singoli Consigli dell'Ordine.

Il Consiglio Nazionale Forense esprime il proprio parere sulla adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando e suggerendo le modifiche e le integrazioni ritenute opportune al fine di assicurare l'effettività e la uniformità nel paese della formazione continua.

A tali indicazioni e suggerimenti i Consigli dell'Ordine dovranno, se possibile, adeguarsi.

Articolo 10

Norme di attuazione

Nella emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento, ovvero di quelle di revisione che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento, i Consigli dell'Ordine avranno cura di tener conto delle osservazioni e delle indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense (al fine auspicato di armonizzare e rendere uniforme la formazione) oltre che di quelle provenienti dai singoli Consigli dell'Ordine del Triveneto, in particolare alla luce di una valutazione critica sulla efficacia e concreta applicabilità del sistema dei "crediti formativi" e sulla opportunità di prevedere un meccanismo premiale, alternativo a quello disciplinare, allo scopo di diffondere e garantire tra gli iscritti la migliore formazione professionale continua.



Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.

Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.

In sede di prima applicazione potranno essere presi in considerazione (ai fini della maturazione dei crediti) anche le partecipazioni ad eventi formativi svolti nel corso dell'anno 2007.

Nel primo triennio di applicazione (a far tempo dal 1° gennaio 2008) i crediti formativi da conseguire sono ridotti a cinquantuno, di cui, non meno di 12 nel primo anno formativo, non meno di 15 nel secondo anno formativo e non meno di 24 nel terzo anno formativo e, dei quali, almeno 9 (nel triennio) dovranno avere ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale, la deontologia, la metodologia giuridica e la "vita ed attività forensi"

Approvato a Trieste dall'assemblea il 20/10/2007